



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 70 DELLA SEDUTA DEL 16 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 12,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con nota a mezzo pec protocollo n.15214 del 13/10/2025.

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1180

OGGETTO: ricorso in appello del Consorzio dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio c/OMISSIS S.r.l. per la riforma della sentenza n. 936/2025 (R.G. n. 351/2023) – incarico legale. CIG: B8B14E79F0

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

CONTI	Pasquale	- Presidente
BOSCHETTO	Stefano Maria	- Vice Presidente
PERFILI	Argeo	- Vice Presidente
CARNELLO	Denis	- Componente
ROSSI	Antonio	- Componente

Assente =

Sono altresì presenti:

CORBO Natalino	- Direttore Generale
ZOCCHERATO Cristina	- Direttore Area Amministrativa
GABRIELE Luca	- Direttore Area Tecnica
GIARDINO Paolo	- Direttore Area Tecnico-Agraria f.f.

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

VISTA la sentenza n. 906/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, pubblicata in data 8 agosto 2025, che ha accolto il ricorso della società OMISSIS s.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 07120220174307820000, avente ad oggetto il contributo consortile di bonifica per l'annualità 2021, pari ad euro 53.843,00 notificata a mezzo PEC in data 18 gennaio 2023;

RITENUTO che la decisione anzidetta, nell'addossare al Consorzio di Bonifica l'onere della prova del beneficio, pur in presenza di un valido e legittimo Piano di Classifica della ricomprensione degli immobili nel Perimetro di Contribuenza, ha violato l'art. 7 comma 5 *bis* del d.lgs n. 546/1992, come statuito dalla Corte di Cassazione proprio in materia di contributi di bonifica con l'Ordinanza n. 22199 del 1^a agosto 2025, secondo cui: *"il nuovo comma 5-bis dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, secondo cui il giudice deve valutare la prova "comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale", non si pone in contrasto con la persistente applicabilità delle presunzioni legali che, nella normativa tributaria sostanziale, impongano al contribuente l'onere della prova contraria (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2746 del 30/01/2024)"*;

CONSIDERATO che la decisione di primo grado appare censurabile anche laddove essa totalmente travisato gli esiti della Verificazione del prof. Francesco Napolitano (del tutto positiva per il Consorzio) al punto da affermare senza alcuna motivazione che essa non avrebbe chiarito *"alcuni aspetti riportati nell'ordinanza relativamente al quesito sub III, laddove il verificatore allega che le opere consortili avrebbero migliorato la gestione idraulica del territorio e ridotto il rischio dei documentati perenni allagamenti nei terreni OMISSIS; senza peraltro superare le prove documentali prodotte dall'odierno ricorrente da cui emerge che i terreni continuano a essere soggetti a gravi problemi di drenaggio e frequenti allagamenti; contesto ulteriormente aggravato dalla manutenzione dei canali e dell'impianto idrovora, tanto che i controlli hanno dimostrato una percentuale salina depositata nei terreni del contribuente"*.

RITENUTO che, viceversa, il Verificatore aveva testualmente evidenziato nella propria Relazione definitiva (si trascrivono al riguardo solo le parti essenziali):

"[...] le aree del fondo della ricorrente [id est: la S.I.A.I. s.r.l.], seppure ritenute vulnerabili a fenomeni di allagamento e improduttive, sono state aree coltivate da sempre, avendo, nel senso descritto in precedenza, beneficiato dell'opera di bonifica consortile. Anche il fatto che ci sia dedicati nel tempo ad una produzione agricola di tipo frutticola, in particolare di kiwi (che predilige zone calde-temperate, teme il freddo pungente, la presenza di forte vento ed i ristagni idrici, e che preferisca aree miti con suolo ben drenato, sciolto, non troppo calcareo) è un buon indicatore del reale beneficio idraulico ricevuto: infatti senza opere di bonifica in quelle zone non sarebbe mai stato possibile coltivare alcunché.

[...]

In relazione alle attività di formazione e di contrasto degli allagamenti e considerate le ragioni degli stessi che sono dovute, essenzialmente, all'assetto geomorfologico dei luoghi ed alle peculiari

caratteristiche plano-altimetriche riscontrate, oltre che alla natura dei suoli e le rispettive caratteristiche di coesione e di scarsa permeabilità e di soggiacenza della falda, non si ravvisano particolari omissioni di opere e/o attività da parte del Consorzio avendo potuto accertare, sia in sede di sopralluogo sia nella documentazione prodotta sulle attività svolte da parte del consorzio, che le opere di pertinenza del consorzio sono correttamente mantenute.

[...]

Per quanto concerne parte ricorrente, a parere dello scrivente, una maggiore attenzione dovrà essere posta in tutte le attività di gestione del terreno, e di manutenzione e di ripristino dell'officiosità idraulica delle scoline interpoderali: infatti la sistemazione superficiale dei suoli ed il mantenimento dell'officiosità idraulica delle scoline interpoderali giocano un ruolo assolutamente prioritario nel governo delle acque superficiali. Si ritiene assolutamente insufficiente la frequenza (annuale e addirittura biennale) con la quale per sua stessa ammissione parte ricorrente compie le necessarie opere di rinnovamento così come tollerare l'inerbimento rappresenta motivo evidente di perdita di officiosità idraulica.

Come già osservato, la frequenza degli allagamenti nel fondo della ricorrente, percepita in aumento, potrebbe anche dipendere dal fatto che, rispetto al tempo di progettazione e realizzazione delle infrastrutture di bonifica, risalenti al secolo scorso, siano aumentate la pressione antropica a monte (con conseguente aumento dei coefficienti di deflusso) e la forzante pluviometrica indotta dal cambiamento climatico in atto, oltre al fatto già rilevato di un possibile effetto indotto dai fenomeni di subsidenza in atto.

A parere dello scrivente il sistema di bonifica, valutato nel suo complesso infrastrutturale e gestionale, è ancora più che adeguato a svolgere il proprio compito, dal punto di vista idraulico, sebbene in considerazione della maggiore pressione antropica degli ultimi decenni, degli effetti dei cambiamenti climatici e dei fenomeni di subsidenza in atto, alcuni miglioramenti infrastrutturali possano trovare spazio in un eventuale piano di ammodernamento delle infrastrutture nel prossimo futuro”;

CONSIDERATO che nella propria Relazione il prof. Napolitano ha anche sottolineato come “*le ragioni degli allagamenti sono dovute essenzialmente alla geomorfologia dei luoghi, includendovi le peculiari caratteristiche plano-altimetriche (le quote rilevate dai rilievi satellitari utilizzati, inferiori a quelle desumibile dalla cartografia tecnica regionale, sembrerebbero confermare i recenti fenomeni di subsidenza lamentati nella zona di Fondi, in disparte il fatto che le differenze di quote potrebbero essere anche in parte dovuti ai possibili rimaneggiamenti di quote per esiti delle attività di conduzione agricola negli ultimi decenni all'interno del fondo), la natura dei suoli e le rispettive caratteristiche di coesione e di scarsa permeabilità che non favoriscono i fenomeni di infiltrazione in presenza di una falda prossima al piano di campagna”;*

RAVVISATA pertanto la necessità di ricorrere in appello dinanzi alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio al fine di conseguire l'integrale riforma della sentenza sopra esattamente indicata, affidando l'incarico di difesa agli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino di Roma, che sono in possesso delle competenze professionali specifiche nella materia della contribuzione di bonifica e che hanno dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione, comunicando il preventivo dei compensi professionali in € 4.286,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% e IVA 22% ed oltre il contributo unificato (CUT) nella misura di € 250,00;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n. 871/C.E. del 14.11.2024 è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Progetto alla dott.ssa Cristina Zoccherato per le competenze dell'Area amministrativa, secondo quanto disposto dall'art 15 del D.Lgs. n. 36/2023;

- sono stati acquisiti dall'indicato legale i seguenti documenti: curriculum vitae, dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 33/2013, dichiarazione di inconfiribilità ed incompatibilità di cui all'art. 20 c.5 del D.Lgs. n. 39/2013, rese ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI ricorrere in appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, al fine di conseguire l'integrale riforma della sentenza della Corte di Giustizia di primo grado di Latina n. 906/2025 che ha accolto il ricorso della società OMISSIS s.r.l., annullando la cartella di pagamento n. 07120220174307820000, avente ad oggetto il contributo consortile di bonifica per l'annualità 2021, pari ad euro 53.843,00;

DI delegare gli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino di Roma a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica, con approvazione del preventivo dei compensi professionali in € 4.286,00, oltre spese generali 15%, cpa 4% e IVA 22% ed oltre il contributo unificato (CUT) nella misura di € 250,00, eleggendosi domicilio nel loro Studio in Roma, via A. Gramsci n. 9, oltre che nei loro domicili digitali: arcangeloguzzo@ordineavvocatiroma.org; claudiomartino@ordineavvocatiroma.org;

DI procedere all'affidamento diretto dell'incarico attraverso la piattaforma telematica regionale dell'ANBI Lazio;

LA spesa per l'incarico professionale per un totale di € 6.503,79, comprensiva di oneri e del contributo unificato, grava quale impegno FA/067-25 al conto U.1.03.02.11.000 (Area Fondi ex cap. 10305) del Bilancio di previsione esercizio 2025;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93

**IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93